

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

www.fiscopiù.it

La Circolare per i clienti

15 luglio 2017

Anteprima

Spese sanitarie, on-line la nuova Guida	pag. 2
Revisore degli enti del sistema camerale, via alle nuove iscrizioni	pag. 2
Crisi negli Enti Locali, il punto della Categoria	pag. 3
Revisori, obblighi formativi in chiaro	pag. 3
Nuovi voucher, al via da lunedì 10 luglio	pag. 4
Le istruzioni dell'Agenzia per lo scambio automatico transnazionale di comunicazioni	pag. 6
Comunicazioni IVA, arrivano nuovi chiarimenti	pag. 6
Antiriciclaggio, doppio binario per le segnalazioni	pag. 7
Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione	pag. 8
Dall'IFEL chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti in merito ai tributi locali	pag. 8

Adempimenti

Il 31 luglio in pagamento la rata della rottamazione delle cartelle	pag. 10
---	---------

Guide operative

Lo split payment dal 1° luglio anche per i professionisti	pag. 12
---	---------

FISCO

[Modello 730](#)
[Spese mediche](#)
[Oneri deducibili e detraibili](#)

Spese sanitarie, on-line la nuova Guida

È on-line sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate una nuova **Guida** dedicata a “**Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi**”. Il vademecum, che trae spunto dai chiarimenti contenuti nella **Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017**, dedicata alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016, passa in rassegna le diverse tipologie di spese sanitarie che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF.

Tra queste, le **spese sanitarie detraibili** (spese mediche generiche e farmaci, prestazioni mediche e spese specialistiche, prestazioni chirurgiche, spese per acquisto o affitto di dispositivi medici, spese relative a patologie esistenti), le spese per i familiari con patologie esenti, le spese mediche e di assistenza specifica dei disabili. Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

[Agenzia delle Entrate, Guida Spese Sanitarie giugno 2017](#)

[Revisore legale dei conti](#)
[Principi di revisione](#)

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

2

Revisore degli enti del sistema camerale, via alle nuove iscrizioni

A partire **dal 6 luglio**, sono operative le **nuove procedure** di iscrizione all'Elenco per l'accesso all'**incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale**. A tal fine, il MISE ha pubblicato una Circolare (Prot. n. 0279375 del 6 luglio 2017) che definisce le modalità di presentazione della domanda, i relativi modelli, i termini e l'Ufficio competente. Ecco in breve i requisiti necessari e i passaggi da seguire.

Oltre al personale di ruolo o in servizio presso la P.A., possono essere **isciversi all'Elenco** in questione, **soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione**, che siano già in possesso dell'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al [D.Lgs. n. 39/2010](#).

Tali soggetti, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, sono tenuti a produrre, unitamente al curriculum vitae aggiornato in formato europeo, la domanda di iscrizione redatta secondo l'apposito modello (Allegato n. 2 della Circolare). **La domanda può essere inviata via PEC** (dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it), o **consegnata a mano** (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III "Sistema camerale"- Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma). Gli incarichi sindacali o di revisione ricoperti negli enti del sistema camerale e dichiarati nella domanda saranno considerati titolo professionale preferenziale ai fini del conferimento degli incarichi.

In sede di prima applicazione, gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno **presentare la domanda di iscrizione entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della Circolare in commento, dunque entro il 5 agosto. Successivamente a tale prima fase, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza - provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco, ovvero alla comunicazione del rigetto dell'istanza per insussistenza dei requisiti previsti. L'iscrizione nell'elenco decorre dalla data di avvenuta ricezione della domanda, mentre l'aggiornamento dei dati relativi all'iscrizione stessa sul sito web istituzionale avviene con periodicità bimestrale.

[MISE, Circolare 6 luglio 2017](#)

[Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali](#) [Revisore Enti Locali](#)

Crisi negli Enti Locali, il punto della Categoria

Da molti anni si discute del tema degli Enti locali "in crisi", quelli cioè deficitari, pre-dissestati o dissestati. La questione è sempre di attualità, se si pensa che un numero crescente di Comuni presenta bilanci squilibrati (e sempre più spesso si tratta di comuni di grandi dimensioni): in pratica, è a rischio la certezza di assicurare l'assolvimento delle funzioni e la garanzia di espletare i servizi indispensabili. Il tema è analizzato nel contributo pubblicato il 6 luglio 2017 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CNDCEC, dal titolo "**Lo stato di crisi negli Enti Locali**".

L'elaborato, grazie a prospetti e rappresentazioni grafiche, approfondisce **l'andamento del fenomeno nel tempo**, osservando un vasto arco temporale compreso tra il 1989 ed il 2016: si tratta del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della normativa sul dissesto fino ai giorni nostri. L'analisi è unita ad un esame degli interventi normativi che hanno accompagnato il fenomeno nel corso di questi ultimi anni.

In una seconda parte dell'elaborato, l'autrice si sofferma sulla situazione odierna, fotografando, grazie alle elaborazioni messe a disposizione dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) **lo stato delle cose negli enti locali deficitari, dissestati o in pre-dissesto**.

Un'ultima sezione, infine, evidenzia **le problematiche ancora aperte**, con l'intenzione di fornire il punto di partenza per avanzare delle proposte di revisione dei parametri di deficitarietà strutturale.

[CNDCEC. Lo stato di crisi negli Enti Locali](#)

[Revisore legale dei conti](#)
[Attività del collegio sindacale](#)
[Principi di revisione](#)
[Ordinamento professionale](#)

Revisori, obblighi formativi in chiaro

La partecipazione, nell'arco dello stesso **triennio**, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente **al revisore legale di maturare** i corrispondenti **crediti soltanto una volta**. Così prevede la [Circolare n. 26](#) pubblicata il 6 luglio 2017 dalla Ragioneria Generale dello Stato per fornire istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

La nuova prassi, illustra, in particolare, **le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale**, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.

Come noto, infatti, l'[art. 5](#) D.Lgs. n. 39/2010, come modificato dal [D.Lgs. n. 135/2016](#), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al Registro l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. In particolare, l'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. **Per il 2017** è stabilito che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa.

Come anticipato, nell'arco del triennio, **i revisori maturano i crediti utili** ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. "Ad esempio" si legge nella Circolare *"il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione"*.

[RGS, Circolare 6 luglio 2017, n. 26](#)

[Art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#)

[D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135](#)

Voucher

Lavoro occasionale

Lavoro autonomo

Nuovi voucher, al via da lunedì 10 luglio

A partire dal lunedì 10 luglio, è attiva la **piattaforma dell'INPS** che consentirà a datori di lavoro e lavoratori di accedere ai nuovi strumenti previsti dalla cd. "manovrina" ([D.L. 50/2017](#)) in sostituzione dei vecchi voucher: il **libretto di famiglia** (LF), per le presone fisiche, e il **contratto di prestazione occasionale** (Cpo), utilizzabile dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il 5 luglio 2017, l'INPS ha diramato la [Circolare n. 107](#) che, oltre a riassumere la disciplina di riferimento, illustra come effettuare gli adempimenti necessari per attivare i due nuovi strumenti.

Per accedere alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, **registrarsi preventivamente all'indirizzo www.inps.it/Prestazioni Occasionali**. È in questo momento che i soggetti supra menzionati dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali (in quest'ultimo caso dovranno scegliere tra tre opzioni: per le Pubbliche Amministrazioni, per le imprese agricole, per gli altri utilizzatori).

Durante la registrazione, dovranno essere **fornite le informazioni identificative** necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Ai prestatori di lavoro è richiesto, inoltre, di **indicare l'IBAN del conto corrente** bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

Come precisato dalla Circolare, deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore medesimo. Non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.). **In caso di mancata indicazione dell'IBAN**, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società

Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Come raccomandato nella Circolare, **il prestatore è tenuto ad indicare esattamente**, in fase di registrazione anagrafica, **il proprio domicilio se diverso dalla residenza**, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi **possono essere altresì svolte dagli intermediari e dagli enti di patronato** (ma quest'ultimi esclusivamente per la registrazione del prestatore e tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore).

Almeno **60 minuti prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a inviare un'unica comunicazione contenente le seguenti informazioni:

1. i dati identificativi del prestatore;
2. la misura del compenso pattuita;
3. il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
4. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
5. il settore di impiego del prestatore;
6. altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Anche in tal caso, se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'[art. 54-bis](#), comma 8, del D.L. n. 50/2017, l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Se per evenienze di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica **INPS**, la **revoca della dichiarazione inoltrata**, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00** del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Come sottolineato nella Circolare, detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. L'INPS potrà in essere controlli automatici su tali revoche, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

[INPS, Circolare 5 luglio 2017, n. 107](#)
[D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

Fiscalità internazionale

Le istruzioni dell’Agenzia per lo scambio automatico transnazionale di comunicazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato **le istruzioni** per la comunicazione dei dati dei clienti in merito allo **scambio automatico transnazionale** di informazioni in materia fiscale.

Con il [Provvedimento n. 125650/2017](#), l’Agenzia chiarisce che per gli operatori la prima scadenza è fissata al **prossimo 21 agosto** e che, entro tale data, andrà effettuata la comunicazione annuale relativa al 2016. Dalla data appena riportata si calcoleranno, poi, gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino al 5 settembre 2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione. Una volta a regime, la scadenza sarà il 30 aprile successivo a ciascun anno oggetto di comunicazione.

Il Provvedimento specifica anche che la comunicazione dovrà **includere le giurisdizioni oggetto di scambio automatico secondo la tempistica indicata**, per ognuna di esse, nell’Allegato C del Decreto. L’invio andrà effettuato telematicamente mediante il SID, Sistema di Interscambio flussi Dati, seguendo le specifiche tecniche e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

C’è invece tempo fino al **18 settembre 2017** per iscriversi alla specifica sezione del Registro elettronico degli indirizzi (Rei). Tuttavia, precisa l’Agenzia in una nota, «in un’ottica di semplificazione, possono evitare questo passaggio le istituzioni finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione “Rei Indagini” con codice operatore con requisiti uniformi, poiché in questo caso si intende confermata la casella PEC già indicata in questa sezione».

[Agenzie delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2017, n. 125650](#)

IVA

Comunicazione dati IVA

Fatture da ricevere-fatture da emettere

Ravvedimento operoso

Comunicazioni IVA, arrivano nuovi chiarimenti

In vista dell’approssimarsi della scadenza del primo invio delle comunicazioni dei “Dati fattura”, da trasmettere all’Amministrazione finanziaria entro il prossimo **18 settembre** (in luogo del 16 che cade di sabato), l’Agenzia delle Entrate ha diramato il 5 luglio 2017 la [Risoluzione n. 87/E](#), che contiene diverse risposte ai quesiti pervenuti dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione dei software house) e da altre associazioni di categoria.

Il primo nodo sciolto dalla nuova prassi riguarda la possibilità, concessa dall’Amministrazione, di integrare e rettificare la comunicazione “**dati fattura**” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Secondo quanto precisato, difatti, anche

alle comunicazioni si applica l'istituto del **ravvedimento** disciplinato dall'[art. 13](#) D.Lgs. n. 472/1997.

Altra questione risolta riguarda il **criterio con cui inviare i dati fatture** che, secondo quanto precisato dal Fisco, dev'essere quello per competenza. In particolare, la comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. "A titolo di esempio" si legge nella Risoluzione "la comunicazione 'dati fattura' riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017)". In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

Per quanto concerne le **fatture di acquisto** fuori campo IVA, ex [art. 74](#) D.P.R. n. 633/1972, l'Agenzia ha confermato che, qualora registrate, devono essere trasmesse con il codice natura "N2".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 87E](#)

[Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

[Art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Antiriciclaggio](#)

[Contanti](#)

[Ordinamento professionale](#)

[Intermediari finanziari](#)

Antiriciclaggio, doppio binario per le segnalazioni

Dal 4 luglio, è entrato in vigore il [D.Lgs. n. 90/2017](#) che riforma la disciplina dell'Antiriciclaggio al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la cd. IV [Direttiva \(UE\) 2015/849](#) relativa alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

A fronte dell'operatività delle nuove norme, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF), e al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha diramato una nota contenente l'elenco dei provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. Tra questi, figurano sia le **"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"** sia le Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali che, dunque, devono considerarsi ancora validi.

A partire dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014. L'[art. 42](#), comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal [D.Lgs. n. 90/2017](#), prevede infatti che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione

professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell'[art. 23](#), comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.

[D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#)

[Art. 42, comma 1, D.Lgs. 22 novembre 2007, n. 231](#)

[Art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 22 novembre 2007, n. 231](#)

Imposta di registro

Abitazione

Catasto

Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione

La regola secondo cui chi **riceve in donazione un immobile e poi ne acquista un altro a titolo oneroso** può fruire in entrambi i casi dei **benefici prima casa**, non vale quando i due trasferimenti hanno ordine inverso. Ovvero, nel caso speculare, in cui a seguito di un acquisto agevolato posto in essere a titolo oneroso, il contribuente acquisti altro immobile a titolo gratuito, non è riconosciuto il diritto all'agevolazione anche per il secondo acquisto.

È questo quanto emerge dalla [Risoluzione n. 86/E](#) pubblicata il 4 luglio 2017 dall'Agenzia delle Entrate. Secondo il parere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, nel secondo caso, a differenza del primo, non sussisterebbero le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici in quanto il contribuente risulta già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni. **L'unica soluzione per godere del bonus** in relazione alla successiva donazione, è vendere l'immobile acquistato a titolo oneroso entro un anno dalla donazione. Si tratta della nuova ipotesi contemplata dalla Stabilità 2016 ([art. 1](#), comma 55, L. 208/2015) che consente al contribuente di fruire delle agevolazioni 'prima casa' in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Tale novità, secondo quanto precisato dall'Agenzia, opera anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" **in sede di successione o donazione**. "Pertanto" si legge nella Risoluzione in commento, "il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato, l'immobile preposseduto".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E](#)

[Art. 1, comma 55, L. 28 dicembre 2015, 208](#)

Contenzioso tributario Litisconsorzio

Dall'IFEL chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti in merito ai tributi locali

Con una nota pubblicata il 28 giugno 2017, l'**IFEL** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **modalità di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti** in merito ai **tributi locali**. Il documento ricorda che «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente» ([art. 11](#), D.L. n. 50 2017).

Dunque, sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte il medesimo ente, restando quindi **escluse quelle diverse dalla giurisdizione tributaria** come, ad esempio, il canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario. Si deve inoltre trattare di una controversia non definita con sentenza passata in giudicato, pendente in qualsiasi grado di giudizio, compreso quello del giudice di legittimità.

La fondazione IFEL ricorda che la norma è stata fortemente voluta dall'ANCI, evidenziando che *«la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti completa l'effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle, di cui all'art. 6 del [D.L. n. 193/2016](#), e contribuisce a ridurre la mole di contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio»*. La definizione agevolata completa anche l'eventuale definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento deliberate dai Comuni.

[IFEL, Nota 28 giugno 2017](#)

[IFEL, Schema Delibera Definizione liti pendenti](#)

[IFEL, Schema Regolamento Definizione liti pendenti](#)

[Art. 11, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

ADEMPIMENTI

[Equitalia](#)

[Cartelle esattoriali](#)

[Avviso di accertamento](#)

[F24](#)

Il 31 luglio in pagamento la rata della rottamazione delle cartelle

Parte la terza fase della **rottamazione delle cartelle**, il 31 luglio è in pagamento la prima rata.

La decisione del numero di **rate da pagare** andava effettuato al momento della presentazione dell'istanza di definizione. Il contribuente poteva decidere se pagare in unica soluzione o a rate, fino ad un massimo di 5 purché il 70% delle somme complessivamente dovute sia versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

11

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.

Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca

Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info

Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)

Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Pertanto:

- **per l'anno 2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- **per l'anno 2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

A partire dalla seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%.

Le scadenze con l'ammontare (in percentuale) del pagamento dovuto se si opta per le **5 rate** sono indicate nella tabella che segue:

Scadenza	Importo dovuto sul totale
31-lug-17	24%
30-set-17	23%
30-nov-17	23%
30-apr-18	15%
30-set-18	15%

Il contribuente poteva comunque **scegliere un numero di rate intermedio** ma doveva indicarlo utilizzando un apposito codice, presente in una tabella inserita in coda al modello, e al cui numero di rate scelto corrisponde il dettaglio delle percentuali di ciascuna rata.

In caso di pagamento **in un'unica rata**, e comunque anche per la prima rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Diverse le **modalità di pagamento** da utilizzare e precisamente:

1. attraverso la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione);
2. direttamente presso gli uffici postali tramite i bollettini RAV precompilati che l'agente della riscossione avrà cura di allegare alla riposta di accettazione invierà al contribuente;
3. direttamente agli sportelli di Equitalia.

Sul sito ufficiale Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle [FAQ](#) inerenti la definizione agevolata sono indicate altre modalità di pagamento e precisamente:

- direttamente in banca, o con il proprio home banking;
- nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul sito [Agenzia delle Entrate Riscossione](#), con la App Equiclick.

Nella lettera ricevuta da Equitalia sono stati allegati i relativi bollettini nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), e dovranno essere rispettate le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

È stato allegato inoltre il prestampato per richiedere la domiciliazione bancaria che il contribuente dovrà aver cura di consegnare ad Equitalia con l'indicazione dell'IBAN presso cui addebitare la rata.

Attenzione: chi non paga anche **solo una rata**, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

La norma infatti prevede che, *“in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”*, la definizione non produce più i suoi effetti.

Quanto detto sta a significare che:

1. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
2. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (incluse le sanzioni e gli interessi);
3. l'agente della riscossione può procedere con l'attività di recupero coattivo delle somme che non potranno più essere oggetto di rateizzazione.

La normativa non prevede né l'istituto del ravvedimento operoso come per le ordinarie rateizzazioni, né l'ipotesi del “lieve inadempimento” cioè il versamento entro 7 giorni dalla scadenza.

Attenzione: il 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>, il contribuente potrà scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno.

Il contribuente che ha indicato **nella sua richiesta più cartelle o più avvisi**, entro il 31 luglio potrà consapevolmente decidere e scegliere, in base anche alle proprie disponibilità economiche, quali cartelle effettivamente pagare, ricordando che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria.

Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l'importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze e con le modalità previste.

[Split payment](#)[IVA](#)[Reverse charge](#)[Fatturazione elettronica e semplificata](#)**Lo split payment dal 1° luglio anche per i professionisti***di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

Il [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (c.d. “Manovra correttiva 2017”) ha previsto che, dal 1° luglio 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. **Split Payment**), si applicherà anche ai liberi professionisti per le fatture emesse dalla stessa data.

Attraverso lo split payment il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la **fattura** applicando normalmente l'IVA, ma l'imposta non viene pagata dal cliente/committente che la versa direttamente all'erario.

Per applicare questa procedura **la fattura deve essere emessa nei confronti dei seguenti soggetti:**

1. pubbliche amministrazioni classificate in un elenco Istat «Pubbliche amministrazioni» inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat, enti per i quali viene emessa la fattura elettronica;
2. società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e società controllate a loro volta da queste;
3. società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate;
4. società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che le disposizioni **non si applicano** agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 lo split payment riguarderà le fatture emesse nei confronti di società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017) risultano inserite nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, mentre per le operazioni nel 2018 bisognerà ricorrere all'elenco pubblicato entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Esclusioni

Dal punto di vista dei soggetti che emettono le fatture, così come precisato nella circolare 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate, si ricorda che lo split payment, non si applica nei casi in cui le imprese usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell'imposta.

A titolo d'esempio:

1. le imprese agricole che applicano il regime speciale previsto dall'[art. 34](#) del D.P.R. n. 633/1972;

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

2. le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime speciale ex [Legge n. 398/1991](#).

Di conseguenza non sarà applicato anche ai professionisti che adottano il regime contabile dei minimi o il regime forfettario.

In questo caso nella fattura non deve essere riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l’IVA.

Professionisti e contribuenti soggetti a ritenuta

I professionisti in precedenza erano stati espressamente **esclusi dallo split payment** perché già assoggettati alla trattenuta per ritenuta d’acconto IRPEF applicata alle parcelle pertanto, l’applicazione della nuova modalità di pagamento può, risultare per questa categoria di contribuenti, maggiormente “onerosa” in quanto:

1. riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’IVA oltre che della ritenuta d’acconto;
2. potrebbero trovarsi a credito Iva e per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno oltre che attendere i tempi della pubblica amministrazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5milaeuro).

Le fatture con lo split payment devono essere emesse normalmente con applicazione dell’Iva, ma sarà necessario indicare con la dicitura «scissione di pagamento», la modalità di pagamento dell’IVA e questo mediante l’inserimento dell’apposito flag per le fatture elettroniche.

Rimborsi

La legge di conversione ha previsto comunque la restituzione delle eccedenze a credito attraverso i rimborsi che saranno pagati direttamente dal Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall’Agenzia delle Entrate fruendo, come già in passato, di una corsia preferenziale che dovrebbe rendere più veloce la restituzione di queste somme oggetto di rimborso.

Le modalità di attuazione dovranno comunque essere stabilite attraverso l’emanazione di un decreto del MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La Circolare per i clienti

15 luglio 2017

Anteprima

Spese sanitarie, on-line la nuova Guida	pag. 2
Revisore degli enti del sistema camerale, via alle nuove iscrizioni	pag. 2
Crisi negli Enti Locali, il punto della Categoria	pag. 3
Revisori, obblighi formativi in chiaro	pag. 3
Nuovi voucher, al via da lunedì 10 luglio	pag. 4
Le istruzioni dell'Agenzia per lo scambio automatico transnazionale di comunicazioni	pag. 6
Comunicazioni IVA, arrivano nuovi chiarimenti	pag. 6
Antiriciclaggio, doppio binario per le segnalazioni	pag. 7
Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione	pag. 8
Dall'IFEL chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti in merito ai tributi locali	pag. 8

Adempimenti

Il 31 luglio in pagamento la rata della rottamazione delle cartelle	pag. 10
---	---------

Guide operative

Lo split payment dal 1° luglio anche per i professionisti	pag. 12
---	---------

FISCO

[Modello 730](#)
[Spese mediche](#)
[Oneri deducibili e detraibili](#)

Spese sanitarie, on-line la nuova Guida

È on-line sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate una nuova **Guida** dedicata a “**Le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi**”. Il vademecum, che trae spunto dai chiarimenti contenuti nella **Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017**, dedicata alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016, passa in rassegna le diverse tipologie di spese sanitarie che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF.

Tra queste, le **spese sanitarie detraibili** (spese mediche generiche e farmaci, prestazioni mediche e spese specialistiche, prestazioni chirurgiche, spese per acquisto o affitto di dispositivi medici, spese relative a patologie esistenti), le spese per i familiari con patologie esenti, le spese mediche e di assistenza specifica dei disabili. Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

[Agenzia delle Entrate, Guida Spese Sanitarie giugno 2017](#)

[Revisore legale dei conti](#)
[Principi di revisione](#)

Revisore degli enti del sistema camerale, via alle nuove iscrizioni

A partire **dal 6 luglio**, sono operative le **nuove procedure** di iscrizione all’Elenco per l’accesso all’**incarico di revisore dei conti degli enti del sistema camerale**. A tal fine, il MISE ha pubblicato una Circolare (Prot. n. 0279375 del 6 luglio 2017) che definisce le modalità di presentazione della domanda, i relativi modelli, i termini e l’Ufficio competente. Ecco in breve i requisiti necessari e i passaggi da seguire.

Oltre al personale di ruolo o in servizio presso la P.A., possono essere **isciversi all’Elenco** in questione, **soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione**, che siano già in possesso dell’iscrizione al registro dei revisori legali di cui al [D.Lgs. n. 39/2010](#).

Tali soggetti, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, sono tenuti a produrre, unitamente al curriculum vitae aggiornato in formato europeo, la domanda di iscrizione redatta secondo l'apposito modello (Allegato n. 2 della Circolare). **La domanda può essere inviata via PEC** (dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it), o **consegnata a mano** (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III "Sistema camerale"- Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma). Gli incarichi sindacali o di revisione ricoperti negli enti del sistema camerale e dichiarati nella domanda saranno considerati titolo professionale preferenziale ai fini del conferimento degli incarichi.

In sede di prima applicazione, gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno **presentare la domanda di iscrizione entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione della Circolare in commento, dunque entro il 5 agosto. Successivamente a tale prima fase, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza - provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco, ovvero alla comunicazione del rigetto dell'istanza per insussistenza dei requisiti previsti. L'iscrizione nell'elenco decorre dalla data di avvenuta ricezione della domanda, mentre l'aggiornamento dei dati relativi all'iscrizione stessa sul sito web istituzionale avviene con periodicità bimestrale.

[MISE, Circolare 6 luglio 2017](#)

[Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali](#) [Revisore Enti Locali](#)

Crisi negli Enti Locali, il punto della Categoria

Da molti anni si discute del tema degli Enti locali "in crisi", quelli cioè deficitari, pre-dissestati o dissestati. La questione è sempre di attualità, se si pensa che un numero crescente di Comuni presenta bilanci squilibrati (e sempre più spesso si tratta di comuni di grandi dimensioni): in pratica, è a rischio la certezza di assicurare l'assolvimento delle funzioni e la garanzia di espletare i servizi indispensabili. Il tema è analizzato nel contributo pubblicato il 6 luglio 2017 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal CNDCEC, dal titolo **"Lo stato di crisi negli Enti Locali"**.

L'elaborato, grazie a prospetti e rappresentazioni grafiche, approfondisce **l'andamento del fenomeno nel tempo**, osservando un vasto arco temporale compreso tra il 1989 ed il 2016: si tratta del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della normativa sul dissesto fino ai giorni nostri. L'analisi è unita ad un esame degli interventi normativi che hanno accompagnato il fenomeno nel corso di questi ultimi anni.

In una seconda parte dell'elaborato, l'autrice si sofferma sulla situazione odierna, fotografando, grazie alle elaborazioni messe a disposizione dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) **lo stato delle cose negli enti locali deficitari, dissestati o in pre-dissesto**.

Un'ultima sezione, infine, evidenzia **le problematiche ancora aperte**, con l'intenzione di fornire il punto di partenza per avanzare delle proposte di revisione dei parametri di deficiarietà strutturale.

[CNDCEC, Lo stato di crisi negli Enti Locali](#)

[Revisore legale dei conti](#)
[Attività del collegio sindacale](#)
[Principi di revisione](#)
[Ordinamento professionale](#)

Revisori, obblighi formativi in chiaro

La partecipazione, nell'arco dello stesso **triennio**, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente **al revisore legale di maturare** i corrispondenti **crediti soltanto una volta**. Così prevede la [Circolare n. 26](#) pubblicata il 6 luglio 2017 dalla Ragioneria Generale dello Stato per fornire istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

La nuova prassi, illustra, in particolare, **le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale**, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.

Come noto, infatti, l'[art. 5 D.Lgs. n. 39/2010](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 135/2016](#), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al Registro l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale. In particolare, l'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. **Per il 2017** è stabilito che un'ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all'acquisizione di un credito, a prescindere dall'eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all'interno di ciascuna proposta formativa.

Come anticipato, nell'arco del triennio, **i revisori maturano i crediti utili** ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. "Ad esempio" si legge nella Circolare *"il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione"*.

[RGS, Circolare 6 luglio 2017, n. 26](#)
[Art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#)
[D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135](#)

[Voucher](#)
[Lavoro occasionale](#)
[Lavoro autonomo](#)

Nuovi voucher, al via da lunedì 10 luglio

A partire dal lunedì 10 luglio, è attiva la **piattaforma dell'INPS** che consentirà a datori di lavoro e lavoratori di accedere ai nuovi strumenti previsti dalla cd. "manovrina" ([D.L. 50/2017](#)) in sostituzione dei vecchi voucher: il **libretto di famiglia** (LF), per le persone fisiche, e il **contratto di prestazione occasionale** (Cpo), utilizzabile dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il 5 luglio 2017, l'INPS ha diramato la [Circolare n. 107](#) che, oltre a riassumere la disciplina di riferimento, illustra come effettuare gli adempimenti necessari per attivare i due nuovi strumenti.

Per accedere alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, **registrarsi preventivamente all'indirizzo www.inps.it/Prestazioni Occasionali**. È in questo momento che i soggetti supra menzionati dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali (in quest'ultimo caso dovranno scegliere tra tre opzioni: per le Pubbliche Amministrazioni, per le imprese agricole, per gli altri utilizzatori).

Durante la registrazione, dovranno essere **fornite le informazioni identificative** necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Ai prestatori di lavoro è richiesto, inoltre, di **indicare l'IBAN del conto corrente** bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

Come precisato dalla Circolare, deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore medesimo. Non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell'Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell'Istituto (es. mod. SR163, ecc.). **In caso di mancata indicazione dell'IBAN**, l'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Come raccomandato nella Circolare, **il prestatore è tenuto ad indicare esattamente**, in fase di registrazione anagrafica, **il proprio domicilio se diverso dalla residenza**, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi **possono essere altresì svolte dagli intermediari e dagli enti di patronato** (ma quest'ultimi esclusivamente per la registrazione del prestatore e tutti gli adempimenti relativi all'utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell'utilizzatore e del prestatore).

Almeno **60 minuti prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a inviare un'unica comunicazione contenente le seguenti informazioni:

7. i dati identificativi del prestatore;
8. la misura del compenso pattuita;
9. il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
10. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
11. il settore di impiego del prestatore;
12. altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un **calendario giornaliero** gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Anche in tal caso, se il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'[art. 54-bis](#), comma 8, del D.L. n. 50/2017, l'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Se per evenienze di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica **INPS**, la **revoca della dichiarazione inoltrata**, purché ciò avvenga **entro le ore 24.00** del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Come sottolineato nella Circolare, detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. L'INPS potrà in essere controlli automatici su tali revoche, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell'utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l'avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell'utilizzatore determina l'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l'INPS procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell'ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini ivs e INAIL, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

[INPS, Circolare 5 luglio 2017, n. 107](#)
[D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

Fiscalità internazionale

Le istruzioni dell'Agenzia per lo scambio automatico transnazionale di comunicazioni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **le istruzioni** per la comunicazione dei dati dei clienti in merito allo **scambio automatico transnazionale** di informazioni in materia fiscale.

Con il [Provvedimento n. 125650/2017](#), l'Agenzia chiarisce che per gli operatori la prima scadenza è fissata al **prossimo 21 agosto** e che, entro tale data, andrà effettuata la comunicazione annuale relativa al 2016. Dalla data appena riportata si calcoleranno, poi, gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino al 5 settembre 2017) entro cui si potranno ancora inviare

messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione. Una volta a regime, la scadenza sarà il 30 aprile successivo a ciascun anno oggetto di comunicazione.

Il Provvedimento specifica anche che la comunicazione dovrà **includere le giurisdizioni oggetto di scambio automatico secondo la tempistica indicata**, per ognuna di esse, nell’Allegato C del Decreto. L’invio andrà effettuato telematicamente mediante il SID, Sistema di Interscambio flussi Dati, seguendo le specifiche tecniche e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

C’è invece tempo fino al **18 settembre 2017** per iscriversi alla specifica sezione del Registro elettronico degli indirizzi (Rei). Tuttavia, precisa l’Agenzia in una nota, «in un’ottica di semplificazione, possono evitare questo passaggio le istituzioni finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione “Rei Indagini” con codice operatore con requisiti uniformi, poiché in questo caso si intende confermata la casella PEC già indicata in questa sezione».

[Agenzie delle Entrate, Provvedimento 4 luglio 2017, n. 125650](#)

IVA

Comunicazione dati IVA

Fatture da ricevere-fatture da emettere

Ravvedimento operoso

Comunicazioni IVA, arrivano nuovi chiarimenti

In vista dell’approssimarsi della scadenza del primo invio delle comunicazioni dei “Dati fattura”, da trasmettere all’Amministrazione finanziaria entro il prossimo **18 settembre** (in luogo del 16 che cade di sabato), l’Agenzia delle Entrate ha diramato il 5 luglio 2017 la [Risoluzione n. 87/E](#), che contiene diverse risposte ai quesiti pervenuti dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione dei software house) e da altre associazioni di categoria.

Il primo nodo sciolto dalla nuova prassi riguarda la possibilità, concessa dall’Amministrazione, di integrare e rettificare la comunicazione “**dati fattura**” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento. Secondo quanto precisato, difatti, anche alle comunicazioni si applica l’istituto del **ravvedimento** disciplinato dall’[art. 13](#) D.Lgs. n. 472/1997.

Altra questione risolta riguarda il **criterio con cui inviare i dati fatture** che, secondo quanto precisato dal Fisco, dev’essere quello per competenza. In particolare, la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. “A titolo di esempio” si legge nella Risoluzione “la comunicazione ‘dati fattura’ riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017)”. In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

Per quanto concerne le **fatture di acquisto** fuori campo IVA, ex [art. 74](#) D.P.R. n. 633/1972, l'Agencia ha confermato che, qualora registrate, devono essere trasmesse con il codice natura "N2".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 87E](#)

[Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

[Art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

Antiriciclaggio

Contanti

Ordinamento professionale

Intermediari finanziari

Antiriciclaggio, doppio binario per le segnalazioni

Dal 4 luglio, è entrato in vigore il [D.Lgs. n. 90/2017](#) che riforma la disciplina dell'Antiriciclaggio al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la cd. IV [Direttiva \(UE\) 2015/849](#) relativa alla **prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**.

A fronte dell'operatività delle nuove norme, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF), e al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha diramato una nota contenente l'elenco dei provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria. Tra questi, figurano sia le **"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"** sia le Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali che, dunque, devono considerarsi ancora validi.

A partire dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall'Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014. L'[art. 42](#), comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal [D.Lgs. n. 90/2017](#), prevede infatti che, in caso d'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell'[art. 23](#), comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231/2007.

[D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#)

[Art. 42, comma 1, D.Lgs. 22 novembre 2007, n. 231](#)

[Art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 22 novembre 2007, n. 231](#)

Imposta di registro Abitazione Catasto

Prima casa, donazione non fa sempre rima con agevolazione

La regola secondo cui chi **riceve in donazione un immobile e poi ne acquista un altro a titolo oneroso** può fruire in entrambi i casi dei **benefici prima casa**, non vale quando i due trasferimenti hanno ordine inverso. Ovvero, nel caso speculare, in cui a seguito di un acquisto agevolato posto in essere a titolo oneroso, il contribuente acquisti altro immobile a titolo gratuito, non è riconosciuto il diritto all'agevolazione anche per il secondo acquisto.

È questo quanto emerge dalla [Risoluzione n. 86/E](#) pubblicata il 4 luglio 2017 dall'Agenzia delle Entrate. Secondo il parere rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, nel secondo caso, a differenza del primo, non sussisterebbero le condizioni previste dalla legge per la fruizione dei benefici in quanto il contribuente risulta già titolare di un diritto acquisito con le agevolazioni. **L'unica soluzione per godere del bonus** in relazione alla successiva donazione, è vendere l'immobile acquistato a titolo oneroso entro un anno dalla donazione. Si tratta della nuova ipotesi contemplata dalla Stabilità 2016 ([art. 1](#), comma 55, L. 208/2015) che consente al contribuente di fruire delle agevolazioni 'prima casa' in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, ancorché risulti già in possesso di altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione, tuttavia, che si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Tale novità, secondo quanto precisato dall'Agenzia, opera anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni "prima casa" **in sede di successione o donazione**. "Pertanto" si legge nella Risoluzione in commento, "il contribuente che ha già acquistato una abitazione a titolo oneroso, fruendo delle agevolazioni 'prima casa', potrà richiederle nuovamente in sede di successione o donazione, impegnandosi a rivendere, entro l'anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato, l'immobile preposseduto".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 luglio 2017, n. 86/E](#)
[Art. 1, comma 55, L. 28 dicembre 2015, 208](#)

Contenzioso tributario Litisconsorzio

Dall'IFEL chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti in merito ai tributi locali

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

Con una nota pubblicata il 28 giugno 2017, l'IFEL ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle **modalità di applicazione della definizione agevolata delle liti pendenti** in merito ai **tributi locali**. Il documento ricorda che «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente» ([art. 11](#), D.L. n. 50 2017).

Dunque, sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria nelle quali è parte il medesimo ente, restando quindi **escluse quelle diverse dalla giurisdizione tributaria** come, ad esempio, il canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario. Si deve inoltre trattare di una controversia non definita con sentenza passata in giudicato, pendente in qualsiasi grado di giudizio, compreso quello del giudice di legittimità.

La fondazione IFEL ricorda che la norma è stata fortemente voluta dall'ANCI, evidenziando che *«la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti completa l'effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle, di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, e contribuisce a ridurre la mole di contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio»*. La definizione agevolata completa anche l'eventuale definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento deliberate dai Comuni.

[IFEL, Nota 28 giugno 2017](#)

[IFEL, Schema Delibera Definizione liti pendenti](#)

[IFEL, Schema Regolamento Definizione liti pendenti](#)

[Art. 11, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)

ADEMPIMENTI

[Equitalia](#)
[Cartelle esattoriali](#)
[Avviso di accertamento](#)
[F24](#)

Il 31 luglio in pagamento la rata della rottamazione delle cartelle

Parte la terza fase della **rottamazione delle cartelle**, il 31 luglio è in pagamento la prima rata.

La decisione del numero di **rate da pagare** andava effettuato al momento della presentazione dell'istanza di definizione. Il contribuente poteva decidere se pagare in unica soluzione o a rate, fino ad un massimo di 5 purché il 70% delle somme complessivamente dovute sia versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018.

Pertanto:

- **per l'anno 2017**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- **per l'anno 2018**, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

A partire dalla seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%.

Le scadenze con l'ammontare (in percentuale) del pagamento dovuto se si opta per le **5 rate** sono indicate nella tabella che segue:

Scadenza	Importo dovuto sul totale
31-lug-17	24%
30-set-17	23%
30-nov-17	23%
30-apr-18	15%
30-set-18	15%

Il contribuente poteva comunque **scegliere un numero di rate intermedio** ma doveva indicarlo utilizzando un apposito codice, presente in una tabella inserita in coda al modello, e al cui numero di rate scelto corrisponde il dettaglio delle percentuali di ciascuna rata.

In caso di pagamento **in un'unica rata**, e comunque anche per la prima rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Diverse le **modalità di pagamento** da utilizzare e precisamente:

4. attraverso la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione);
5. direttamente presso gli uffici postali tramite i bollettini RAV precompilati che l'agente della riscossione avrà cura di allegare alla riposta di accettazione invierà al contribuente;
6. direttamente agli sportelli di Equitalia.

Sul sito ufficiale Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle [FAQ](#) inerenti la definizione agevolata sono indicate altre modalità di pagamento e precisamente:

- direttamente in banca, o con il proprio home banking;
- nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul sito [Agenzia delle Entrate Riscossione](#), con la App Equiclick.

Nella lettera ricevuta da Equitalia sono stati allegati i relativi bollettini nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), e dovranno essere rispettate le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

È stato allegato inoltre il prestampato per richiedere la domiciliazione bancaria che il contribuente dovrà aver cura di consegnare ad Equitalia con l'indicazione dell'IBAN presso cui addebitare la rata.

Attenzione: chi non paga anche **solo una rata**, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

La norma infatti prevede che, “*in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute*”, la definizione non produce più i suoi effetti.

Quanto detto sta a significare che:

4. riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
5. i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (incluse le sanzioni e gli interessi);
6. l'agente della riscossione può procedere con l'attività di recupero coattivo delle somme che non potranno più essere oggetto di rateizzazione.

La normativa non prevede né l'istituto del ravvedimento operoso come per le ordinarie rateizzazioni, né l'ipotesi del “lieve inadempimento” cioè il versamento entro 7 giorni dalla scadenza.

Attenzione: il 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>, il contribuente potrà scegliere di “rottamare” solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno.

Il contribuente che ha indicato **nella sua richiesta più cartelle o più avvisi**, entro il 31 luglio potrà consapevolmente decidere e scegliere, in base anche alle proprie disponibilità economiche, quali cartelle effettivamente pagare, ricordando che i debiti non pagati, come previsto dalle norme che regolano la definizione agevolata, rientreranno nelle procedure obbligatorie della riscossione ordinaria.

Per usufruire del servizio sarà necessario compilare il modulo online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l'importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze e con le modalità previste.

GUIDE OPERATIVE

[Split payment](#)

[IVA](#)

[Reverse charge](#)

[Fatturazione elettronica e semplificata](#)

Lo split payment dal 1° luglio anche per i professionisti

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Il [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#) (c.d. “Manovra correttiva 2017”) ha previsto che, dal 1° luglio 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. **Split Payment**), si applicherà anche ai liberi professionisti per le fatture emesse dalla stessa data.

Attraverso lo split payment il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la **fattura** applicando normalmente l'IVA, ma l'imposta non viene pagata dal cliente/committente che la versa direttamente all'erario.

Per applicare questa procedura **la fattura deve essere emessa nei confronti dei seguenti soggetti:**

5. pubbliche amministrazione classificate in un elenco Istat «Pubbliche amministrazioni» inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat, enti per i quali viene emessa la fattura elettronica;
6. società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e società controllate a loro volta da queste;
7. società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate;
8. società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

In sede di conversione in legge del decreto è stato previsto che le disposizioni **non si applicano** agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 lo split payment riguarderà le fatture emesse nei confronti di società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017) risultano inserite nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, mentre per le operazioni nel 2018 bisognerà ricorrere all'elenco pubblicato entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Esclusioni

Dal punto di vista dei soggetti che emettono le fatture, così come precisato nella circolare 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate, si ricorda che lo split payment, non si applica nei casi in cui le imprese usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell'imposta.

A titolo d'esempio:

3. le imprese agricole che applicano il regime speciale previsto dall'[art. 34](#) del D.P.R. n. 633/1972;
4. le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime speciale ex [Legge n. 398/1991](#).

Di conseguenza non sarà applicato anche ai professionisti che adottano il regime contabile dei minimi o il regime forfettario.

In questo caso nella fattura non deve essere riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l'IVA.

Professionisti e contribuenti soggetti a ritenuta

I professionisti in precedenza erano stati espressamente **esclusi dallo split payment** perché già assoggettati alla trattenuta per ritenuta d'acconto IRPEF applicata alle parcelle pertanto, l'applicazione della nuova modalità di pagamento può, risultare per questa categoria di contribuenti, maggiormente "onerosa" in quanto:

3. riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell'IVA oltre che della ritenuta d'acconto;
4. potrebbero trovarsi a credito Iva e per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno oltre che attendere i tempi della pubblica amministrazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5milaeuro).

Le fatture con lo split payment devono essere emesse normalmente con applicazione dell'Iva, ma sarà necessario indicare con la dicitura «scissione di pagamento», la modalità di pagamento dell'IVA e questo mediante l'inserimento dell'apposito flag per le fatture elettroniche.

Rimborsi

La legge di conversione ha previsto comunque la restituzione delle eccedenze a credito attraverso i rimborsi che saranno pagati direttamente dal Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale tenuta dall'Agenzia delle Entrate fruendo, come già in passato, di una corsia preferenziale che dovrebbe rendere più veloce la restituzione di queste somme oggetto di rimborso.

Le modalità di attuazione dovranno comunque essere stabilite attraverso l'emanazione di un decreto del MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.